

**CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO  
AVENTE AD OGGETTO FORNITURA DI OLIO LUBRIFICANTE A BASSO CONTENUTO  
DI CENERI PER MOTORI STAZIONARI ALIMENTATI CON BIOGAS O GAS DA  
DISCARICA MARCA GE-JENBACHER SERIE 3**

**CIG: 7464267BFA**

**PARTE I**

**IMPEGNO CONTRATTUALE**

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno \_\_\_\_\_ (n.) del mese di \_\_\_\_\_,

**Premesso che**

- con determina a contrarre n. 86 prot. 853/18/I/D del 23/04/2018 è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento del contratto avente ad oggetto la fornitura di olio lubrificante a basso contenuto di ceneri per motori stazionari alimentati con biogas o gas da discarica marca GE-Jenbacher serie 3, prezzo unitari a base di gara come da scheda tecnica (allegato 2) ;
- all'esito della procedura, con atto di aggiudicazione approvato in data \_\_\_\_ , è risultato aggiudicatario l'Operatore economico denominato \_\_\_\_ , il quale ha presentato la migliore offerta non anomala e quindi:
- un ribasso sulla base d'asta pari al \_\_\_\_ %
- i prezzi unitari contrattuali, da applicare in fase di esecuzione, saranno calcolati previa detrazione del ribasso di cui sopra;
- a seguito dell'aggiudicazione si è provveduto agli adempimenti di legge, ivi compresi controlli e verifiche anche sul possesso dei requisiti attestati;
- non sussistono impedimenti alla stipula

**quanto sopra premesso si stipula**

il presente **Contratto di accordo quadro con un operatore economico** ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18/4/2016 n. 50, per la fornitura di olio lubrificante a basso contenuto di ceneri per motori stazionari alimentati con biogas o gas da discarica marca GE-Jenbacher serie 3, mediante scambio tramite PEC di originali sottoscritti con firma digitale

TRA

- *Committente* - RE.A Impianti s.r.l. Unipersonale, parte contraente di seguito denominata anche soltanto "REA Impianti" o "stazione appaltante" o "committente", con sede in località Le Morelline due snc, Rosignano Marittimo 57016 Livorno, codice fiscale/partita iva 01741410490 in persona del Responsabile Area Tecnica Ing. Stefano Ricci, domiciliato per la carica presso la sede di REA Impianti unipersonale, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale Rappresentante di REA Impianti;

E

- *Esecutore* - \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di [titolare/legale rappresentante/procuratore giusta procura \_\_\_\_\_ allegata al presente contratto] \_\_\_\_\_ e quindi legale rappresentante dell'Impresa \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ (Cap. \_\_\_\_\_), PEC \_\_\_\_\_ .C.F./Partita IVA \_\_\_\_\_ e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, iscritta al n. \_\_\_\_\_ del REA, di seguito nel presente atto denominata "Imprenditore" o "esecutore"

Il valore economico indicato non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto e individua il limite massimo alla spesa della Committente.

La stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione per REA Impianti e non è impegnativa in ordine all'affidamento di ordini per un quantitativo minimo predefinito. I singoli "contratti specifici" assumono la forma di Ordini scritti, e si intendono conclusi con il loro ricevimento da parte dell'esecutore.

Sono inoltre a carico dell'esecutore tutti gli oneri connessi alle forniture da effettuare per REA Impianti.

L'esecuzione deve essere data secondo le regole dell'arte e l'esecutore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

Per quanto qui non contemplato, si applicano le norme di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50

e collegate. Per quanto con esso compatibili, si applicano anche le norme di cui al Codice civile. Quanto all'esercizio di funzioni e attività amministrative, la Committente applica le norme di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

Fanno parte integrante del contratto:

- gli atti e documenti posti a base di gara dalla Committente (nella procedura di affidamento),
- l'offerta proposta del contraente (esecutore) che resta per lui vincolante in ogni parte, per tutta la durata di validità ed efficacia del contratto.

Il contratto viene sottoscritto, nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante scambio di corrispondenza elettronica (PEC), secondo gli usi del commercio e perciò non è soggetto a imposta di bollo (cfr. Interpello Agenzia delle Entrate – Sezione centrale – n. 954-15/2017).

Sarà registrato solo in caso d'uso.

## **PARTE II**

### **SCHEDA TECNICA**

#### **1. OGGETTO**

##### **Denominazione del contratto**

Accordo quadro di forniture ex art. 54 d.lgs. 50/2016, con un solo operatore economico.

##### **Prestazioni oggetto del contratto**

Fornitura di olio lubrificante a basso contenuto di ceneri per motori stazionari alimentati con biogas o gas da discarica marca GE-Jenbacher serie 3 come da scheda tecnica (allegato 2)

##### **Documenti che formano parte integrante del contratto**

Formano parte integrante del presente contratto i seguenti documenti (anche se non materialmente allegati):

- offerta economica presentata dall'esecutore ai fini dell'affidamento
- [eventuali altri documenti che erano stati posti a base di gara: scheda tecnica
- [cauzione provvisoria]

##### **Allegati al contratto**

Restano materialmente allegati al contratto ai fini di legge i seguenti documenti:

- [eventuali procure del legale rappresentante dell'esecutore alla persona identificata qui come suo direttore tecnico o referente o preposto o altro]

– [altri, se ve ne sono]

## **2. DURATA**

Il contratto di accordo quadro avrà validità di venti (20) mesi consecutivi dalla sottoscrizione, prorogabile, a richiesta della Stazione Appaltante, di ulteriori quattro (4) mesi consecutivi, e comunque terminerà con l'esaurimento dell'importo contrattuale massimo che ne forma oggetto anche se non sarà spirato detto termine temporale. La proroga sarà attivata con atto scritto e sottoscritto che la Committente comunicherà tramite PEC, almeno 30 giorni prima della decorrenza dei 20 mesi iniziali. Le parti potranno convenire di ammettere la proroga, ove disposta dalla Committente, anche se comunicata con le medesime modalità oltre detto termine, ma non oltre i 30 giorni dopo la decorrenza del predetto termine.

Il contratto cesserà di avere efficacia, senza alcuna necessità di disdetta o comunicazione equivalente, al raggiungimento del limite massimo di importo e/o alla scadenza dell'ultimo giorno del ventesimo mese consecutivo, salva l'eventualità di proroga di quattro mesi (a condizione che vi sia ancora disponibilità di importo complessivo) -disposta con comunicazione scritta e sottoscritta di REA Impianti- nel qual caso, il contratto cesserà di avere efficacia alle stesse condizioni l'ultimo giorno del quarto mese successivo al ventesimo.

La durata dell'accordo quadro si riferisce alla durata massima decorrente dalla sottoscrizione del medesimo da parte di entrambe le parti. Tale durata sarà ridotta nel caso in cui anche prima della scadenza sia raggiunto l'importo massimo di spesa complessiva consentito (che non potrà mai, comprese opzioni e proroghe, superare gli € 196.700,00 oltre IVA).

I termini di esecuzione (quindi la durata) riferiti a ciascun contratto specifico applicativo dell'accordo quadro sono dedotti nel contratto specifico medesimo.

## **3. AMMISSIBILITA' DI PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'AFFIDAMENTO.**

Alla scadenza del contratto, la Committente dovrà aver affidato il servizio con le procedure di legge.

Se l'affidamento non sarà perfezionato entro tale termine, la Committente potrà prorogare la durata del contratto, nelle more dell'affidamento e della stipula, alle medesime condizioni, o più favorevoli per la Committente medesima, a condizione però che non risulti esaurito l'importo massimo spendibile.

#### **4. CORRISPETTIVO**

##### **Importo totale massimo consentito, in esecuzione dell'accordo quadro**

L'importo massimo che REA Impianti potrà spendere in totale, in esecuzione del contratto di accordo quadro, è pari ad Euro 196.700,00, oltre IVA.

Ferma la possibilità per REA Impianti di spendere complessivamente una somma inferiore al totale massimo consentito, che potrebbe essere anche pari a zero.

##### **Prezzi unitari contrattuali**

Il prezzo unitario contrattuale è il prezzo unitario ribassato, determinato applicando il ribasso percentuale (offerto dall'affidatario ai fini dell'affidamento) al prezzo unitario indicato nei documenti posti a base di gara.

##### **Importo delle forniture oggetto degli ordini**

Il corrispettivo dovuto all'esecutore per ciascuna fornitura oggetto degli ordini che gli saranno rivolti nel periodo di validità ed efficacia dell'accordo quadro sarà determinato moltiplicando il prezzo unitario contrattuale del prodotto per il quantitativo richiesto (indicato da REA Impianti nel relativo Contratto applicativo/Richiesta di intervento).

Il prezzo unitario contrattuale sarà invariabile per tutta la durata dell'accordo quadro. Salva la facoltà per la committente di ricorrere all'eventuale concordamento nuovi prezzi secondo le vigenti previsioni legislative e regolamentari, per categorie e tipologie di beni analoghi e non contemplati, secondo il fabbisogno effettivo, nel rispetto dei limiti di legge.

##### **Prestazioni comprese nel corrispettivo.**

Il corrispettivo riconosciuto per ciascuna fornitura comprende e remunera il fornitore anche per tutto quanto segue, senza che possano essere da esso richieste somme aggiuntive a qualunque titolo:

- trasporto e consegna presso la sede operativa di REA Impianti srl indicata nell'allegato 2 Scheda tecnica
- spese di trasporto / imballaggio / confezionamento / carico / scarico ed eventuali oneri connessi, anche conseguenti al possibile deterioramento dei beni trasportati e da fornire
- mezzi e personale impiegati per trasporto/carico/scarico della fornitura
- documenti di trasporto, certificazioni dei beni forniti, documentazione allegata e tutti gli obblighi dell'appaltatore come indicato nella scheda tecnica

## **5. INVIARIABILITA' DEL PREZZO UNITARIO.**

I prezzi saranno invariabili per tutta la durata dell'accordo quadro.

## **6. LUOGHI DI CONSEGNA DELLE FORNITURE**

Consegna presso le sede di REA Impianti srl Unipersonale S.S. 206 - Km 16,5 57016 Rosignano Marittimo (LI):

Nessuna fornitura sarà accettata e pagata se non eseguita esattamente e consegnata presso la sede di REA Impianti.

Il luogo di esecuzione della consegna costituisce elemento essenziale dell'obbligazione del fornitore, che dovrà garantirlo, senza addebitare alcun conseguente costo aggiuntivo a REA Impianti e senza poter beneficiare di alcuna proroga dei termini di adempimento.

## **7. TEMPI DI ESECUZIONE**

### **Termini**

Ciascun ordine dovrà essere eseguito entro un (1) giorno lavorativo decorrente dal momento della richiesta di fornitura inviata a mezzo email presso l'Esecutore. Detto termine è sempre essenziale, ai fini dell'esatto adempimento e dell'eventuale applicazione di penali e sanzioni contrattuali.

Le proroghe potranno essere accordate da REA Impianti soltanto in forma scritta e sottoscritta, ricorrendo presupposti di comprovata sussistenza di cause di forza maggiore, e/o eventi insuperabili imprevisti ed imprevedibili, che non siano in alcun modo riconducibili a comportamenti attivi o omissivi dell'esecutore.

## **8. AVVIO DELL'ESECUZIONE**

Efficacia dell'accordo quadro: immediata dalla sottoscrizione del contratto.

Efficacia dei contratti specifici applicativi: dal momento della richiesta tramite email

Esecuzione delle forniture: solo a richiesta di REA Impianti, nei termini indicati nella scheda tecnica

Non sarà autorizzata, e se eseguita non sarà pagata, alcuna fornitura che non sia stata richiesta da REA Impianti con ordini scritti.

## **9. ESECUZIONE**

### **Modalità**

Secondo le prescrizioni di cui agli ordini scritti, alle eventuali ulteriori prescrizioni imposte da REA Impianti.

Secondo le regole dell'arte.

Nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge nonché dalla committente ai fini della tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel rispetto delle previsioni di cui alla scheda tecnica.

### **Responsabilità anche per qualità, quantità, modalità e termini di esecuzione**

A cura e rischio del fornitore.

### **Adempimento e inadempimento**

Prestazioni assoggettate ad espressa accettazione da parte di REA Impianti.

### **Decorrenza dei termini per l'esecuzione**

L'esecuzione è autorizzata a seguito di specifico Contratto specifico applicativo (o ordine).

Da esso iniziano altresì a decorrere i termini per l'adempimento.

Gli ordini si intendono inviati ed accettati dal fornitore nel momento in cui la e-mail trasmessa da REA Impianti risulta pervenuta al fornitore. Da tale momento corrono i termini per l'adempimento del fornitore, senza necessità che pervenga sua espressa accettazione, essendosi il fornitore impegnato ad eseguirli già con la sottoscrizione del contratto di accordo quadro.

In ogni caso hanno forma scritta e sono trasmessi tramite e-mail da REA Impianti al fornitore, utilizzando i recapiti indicati in sede di aggiudicazione e stipula.

## **10. RESPONSABILITÀ**

Regime di responsabilità come per legge (d.lgs. 50/2016, Codice civile, leggi collegate).

### **Penali**

Applicazione di penali per inadempimento e/o ritardo.

### **Sanzioni contrattuali**

REA Impianti applicherà le seguenti sanzioni contrattuali per eventuali inadempimenti dei contraenti

- riduzione del prezzo
- sospensione dei pagamenti
- esecuzione in danno
- variazione della posizione nella graduatoria contrattuale
- recesso
- risoluzione in danno

secondo le previsioni del successivo art. 23 (PARTE III).

## **11. VARIAZIONI/VARIANTI**

Ammesse solo se richieste o accettate dalla committente e comunque nei limiti di legge. Si applica l'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

## **12. FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

### **Accettazione dell'esecuzione**

Le fatture potranno essere emesse soltanto previa accettazione delle forniture da parte di REA Impianti.

L'accettazione sarà comprovata dal certificato di regolare esecuzione.

### **Emissione della fattura**

L'esecutore emetterà fatture con cadenza mensile, aventi ad oggetto ciascuna e tutte le forniture effettivamente eseguite nel mese di competenza e formalmente accettate da REA Impianti.

Ciascuna fattura recherà obbligatoriamente gli estremi dell'ordine e del documento di consegna di ciascuna fornitura, la data e il numero di protocollo della relativa accettazione il CIG dell'accordo quadro.

### **Termini di pagamento.**

Entro 60 giorni dal ricevimento della fattura con bonifico bancario.

## **13. MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX ARTT. 3 E 6 L. 136/2010**

Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG). I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato (o strumento equivalente, ammesso dalla legge). Di tale conto corrente l'appaltatore indicherà tutto quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6.

In particolare, ai sensi dell'art. 3 co. 7, della Legge 136/2010 l'Esecutore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi (nonché i dati anagrafici e fiscali dell'intestatario e di tutte le persone delegate ad operare) dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L'Esecutore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000.

L'Esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



#### **14. PAGAMENTI DIRETTI**

In caso di subappalto autorizzato, la committente effettuerà i pagamenti diretti, in conformità alle previsioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

### **PARTE III** **PATTI E CONDIZIONI**

#### **15. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI**

La sottoscrizione del contratto di accordo quadro implica per l'esecutore:

- dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali
- assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.

L'esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenuti nei relativi allegati) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell'esecutore portare i predetti documenti ed ogni prescrizione esecutiva, ivi comprese e specialmente quelle a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a conoscenza del personale impiegato per assicurare l'esatta esecuzione.

Per l'ipotesi di futura abrogazione del D. Lgs. 50/2016, le norme dello stesso richiamate, nel presente Contratto, nonché nei loro allegati, a disciplina del rapporto tra le parti, si intendono integralmente trascritte e comunque ad esso applicabili. Ferme le previsioni di legge inderogabili che dovessero sopravvenire sull'eventuale regime transitorio e/o sul necessario adeguamento degli atti contrattuali.

L'osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione dell'accordo quadro, se applicabili, ancorché qui non richiamate.

La sottoscrizione del presente contratto equivale inoltre a dichiarazione dell'esecutore:

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Contratto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative al contratto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'accordo quadro;
- di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente Contratto.

L'esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell'accordo quadro, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi

appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all'apposito articolo.

Ciascun ordine (contratto specifico, esecutivo del contratto di accordo quadro), è costituito e regolato dal presente contratto nonché da:

- l'ordine medesimo
- la relativa offerta di ribasso accettata da REA Impianti
- eventuali atti di determinazione o concordamento nuovi prezzi.

L'esecutore dovrà provvedere essi stessi all'esecuzione degli ordini che REA Impianti vorrà rivolgergli.

## **16. OBBLIGHI GENERALI E SPECIFICI DELL'ESECUTORE**

L'esecutore assume verso REA Impianti tutti gli obblighi generali che formano oggetto del presente contratto di accordo quadro.

Assume altresì tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dagli ordini che REA Impianti potrà rivolgergli.

Nel caso di contrasto tra essi, ferme le previsioni normative cogenti, avranno prevalenza gli obblighi specifici.

L'esecutore si obbliga in via generale, e per tutta la durata dell'accordo quadro, ad accettare gli ordini che gli verranno eventualmente rivolti da REA Impianti ed a darvi esatto adempimento nei termini da essa indicati, che si intendono sempre (salve contrarie indicazioni scritte di REA Impianti) termini essenziali ed inderogabili.

## **17. OBBLIGHI PRELIMINARI E CONTINUATIVI**

L'esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui sono tenuti per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'accordo quadro e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbligano a produrre, a semplice richiesta del DEC, tutta la relativa documentazione.

Prima della stipula del contratto di accordo quadro e, all'occorrenza, anche prima e/o durante l'esecuzione di ciascun eventuale ordine, l'esecutore è obbligato a fornire a REA Impianti tutta la documentazione aziendale inerente le misure adottate a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell'esecuzione, nonché a prestare ogni forma di collaborazione utile alla integrazione della predetta documentazione con quella fornita da REA Impianti secondo le previsioni di cui al d.lgs. 81/2008. In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione degli ordini consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico dell'esecutore le spese aziendali ai predetti fini.

In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione del contratto, ai fini dell'esecuzione degli ordini si applicheranno le previsioni dell'accordo quadro e restano a carico dell'esecutore ogni rischio ed ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso REA Impianti e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci

incomplete o errate dell'esecutore medesimo.

## **18. SUBAPPALTO**

L'esecutore esegue direttamente tutte le prestazioni oggetto del contratto. Il subappalto è ammesso nei limiti di legge: si applica l'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

## **19. OBBLIGHI DI REA Impianti**

REA Impianti non garantisce un minimo di ordini e di forniture, quindi non assume alcun obbligo di acquisto e di pagamento verso l'esecutore, se non quelli che deriveranno dagli eventuali ordini che vorrà rivolgere loro nel periodo di validità del contratto di accordo quadro.

REA Impianti si obbliga, per il caso in cui dovesse rivolgere ordini all'esecutore, ad attenersi alla disciplina del presente contratto di accordo quadro.

Non è riconosciuto all'esecutore alcun diritto di esclusiva, riguardo alle prestazioni oggetto del contratto, potendo la committente rivolgersi anche a fornitori terzi, purché nel rispetto della normativa vigente e comunque dei principi di correttezza e buona fede, impegnandosi ad astenersi da comportamenti immotivati in tal senso, idonei a pregiudicare i diritti e gli interessi legittimi dell'esecutore.

## **20. OGGETTO DEGLI ORDINI**

Forniture, come da definizioni Parte I e Parte II, con le specifiche tecniche di cui all'allegato 2 scheda tecnica

## **21. PRESUPPOSTI PER LA CONSEGNA**

I prodotti per i quali è aggiudicato l'accordo quadro dovranno essere forniti soltanto nel caso nella misura e secondo le condizioni di cui ai singoli ordini.

Solo in tali casi ed a tali condizioni si riterranno autorizzati e, se accettati, potranno essere pagati.

## **22. ACCETTAZIONE**

L'accettazione delle forniture compete a REA Impianti, che vi provvede con atto del DEC che sarà trasmesso all'esecutore tramite e-mail, salva la facoltà del RUP di eventualmente intervenire. Potranno anche essere adottati atti di accettazione cumulativi per più forniture.

L'atto di accettazione recherà l'indicazione esatta ma anche soltanto sintetica delle forniture per le quali può essere emessa la fattura e potrà essere corrisposto il pagamento.

In caso di mancata accettazione la relativa comunicazione dovrà precisare qualità, quantità, prezzi dei prodotti per i quali è contestato l'inesatto adempimento o il ritardo o l'inadempimento. La precisazione potrà anche seguire rispetto all'invio di una prima comunicazione sintetica di mancata accettazione.

Soltanto a seguito dell'atto di accettazione l'esecutore sarà autorizzato a emettere fattura.

La fattura potrà essere emessa soltanto per le forniture accettate e limitatamente alla parte di esse per le quali non siano stati contestati ritardi e inadempimento e non siano state applicate riduzioni del prezzo o altre sanzioni contrattuali. Ove invece ricorrano tali circostanze, si applicano le previsioni di cui all'art. 23 che le disciplina specificamente.

Qualora in sede di accertamento di conformità si evidenzino vizi e difformità, l'esecutore è tenuto ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla REA Impianti, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti da REA Impianti e/o da terzi e la applicazione della penale prevista, in caso di ritardo.

### **23. GARANZIE**

L'esecutore deve garantire i prodotti oggetto di fornitura da ogni inconveniente e inidoneità relativamente alle specifiche tecniche prescritte non attribuibile a causa di forza maggiore; da mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinato il prodotto fornito. L'esecutore non può sottrarsi alla sua responsabilità se non dimostrando che la mancanza delle qualità attese dipenda da fatto verificatosi successivamente alla consegna del prodotto o da fatto proprio dell'acquirente.

### **24. PENALI E SANZIONI CONTRATTUALI.**

Il ritardo nell'esecuzione è considerato grave inadempimento e può condurre alla risoluzione del contratto di accordo quadro.

In ogni caso, REA Impianti potrà applicare una penale pari al 1 per mille dell'importo dell'ordine cui è riferita per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, nonché una riduzione automatica del prezzo per i casi di inesatto adempimento. E nel caso di mancata esecuzione potrà provvedere all'esecuzione in danno dell'esecutore inadempiente, addossandogli i costi della fornitura eseguita da altro esecutore e/o imputandogli gli eventuali conseguenti costi aggiuntivi.

In ogni caso è fatto salvo a favore di REA Impianti il diritto al risarcimento per il maggior danno e sono e restano a carico dell'esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dall'inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.

L'applicazione delle sanzioni disciplinate nel presente articolo è decisa secondo discrezionalità dal RUP o su proposta del DEC e, ricorrendone i presupposti qui dedotti, fermo il necessario rispetto della misura massima qui indicata per tipologia di violazione, non è soggetta ad eventuale riserva o contestazione dell'esecutore.

In caso di grave danno conseguente a grave violazione di un esecutore, REA Impianti potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno di detto esecutore con semplice atto unilaterale, compensando automaticamente le somme da esigere con i corrispettivi da corrispondere a detto esecutore, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora siano indette da REA Impianti nuove procedure a invito, per l'aggiudicazione di contratti di forniture,

l'esecutore che abbia subito tale sanzione ne sarà escluso in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata e potrà essere segnalato all'Osservatorio sui contratti pubblici e/o all'ANAC ai fini delle conseguenti annotazioni.

L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione degli ordini che gli siano rivolti da REA Impianti in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con REA Impianti. Ove si verificasse tale suo comportamento, anche se dipendente da suoi personale/subcontraenti/cottimisti, lo si intenderà grave inadempimento contrattuale e REA Impianti potrà agire di conseguenza in suo danno, anche per la risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio. Salvo il diritto di REA Impianti al conseguente risarcimento per i danni eventualmente subiti.

In ogni caso di risoluzione o esecuzione in danno di un esecutore restano a carico di esso stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

L'esecutore che ritenga di aver ingiustamente subito l'applicazione di una sanzione contrattuale, ha la possibilità di presentare le proprie deduzioni con istanza indirizzata al RUP e consegnata o inviata per posta elettronica, anche per il tramite del DEC, corredata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni addotte a giustificazione, entro e non oltre 10 giorni dall'applicazione della sanzione stessa.

L'applicazione delle penali e delle altre sanzioni contrattuali non solleva l'esecutore dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

La compensazione automatica fonderà il diritto per REA Impianti di trattenere tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione di applicazione di penali o altre sanzioni, anche nel caso in cui l'esecutore le contesti ed anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino ad eventuale decisione anche giudiziale definitiva.

## **25. TUTELA DEI LAVORATORI**

L'esecutore è obbligato ad eseguire le forniture oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri e costi.

L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta di REA Impianti, l'appaltatore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.

Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni REA Impianti potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva.

REA Impianti è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 in conformità alle relative previsioni di legge e regolamentari. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei

confronti degli esecutori, non correranno interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime.

REA Impianti potrà in ogni momento chiedere all'esecutore prova dell'adempimento agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

REA Impianti provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva dell'esecutore.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l'Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC.

Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni a REA Impianti né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni.

## **26. RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE**

REA Impianti ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle forniture consegnate.

Il recesso sarà comunicato per iscritto fissandone il termine di operatività e che non potrà essere inferiore a 20 giorni lavorativi dalla data di comunicazione del recesso stesso.

## **27. INTERPRETAZIONE E DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO**

L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta in conformità alle norme relative di cui al Codice Civile. Ogni eventuale discordanza anche interna al contratto o alla Scheda tecnica eventualmente rilevata dall'aggiudicatario, e non superabile con l'applicazione dei criteri ermeneutici dettati dal Codice civile e relative disposizioni attuative, sarà interpretata a favore della Stazione Appaltante.

## **28. CONTROVERSIE**

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza sarà deferita al Tribunale di Livorno. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.

## **29. RISERVATEZZA**

Ciascun soggetto coinvolto a qualunque titolo nell'esecuzione dall'esecutore che venga a conoscenza di fatti e/o dati inerenti la Committente o le sue attività, o il suo personale o le sue funzioni istituzionali, è obbligato a rispettare tutti gli obblighi di legge, anche riguardo alla tutela della privacy, dei segreti industriali, degli interessi commerciali e professionali. Ciascuno risponderà direttamente ed in via esclusiva dell'eventuale uso improprio di dette informazioni, anche ove la violazione sia determinata da comportamenti di dipendenti ausiliari collaboratori

subcontraenti o persone comunque coinvolte nell'esecuzione.

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali acquisiti saranno trattati dalla Committente esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

Ciascun esecutore li potrà conservare e trattare unicamente ai fini del suo esatto adempimento agli obblighi contrattuali ed a nessun altro scopo. La violazione a questa prescrizione comporta responsabilità secondo quanto previsto al primo comma.

### **30. REGISTRAZIONE**

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n°131.

### **31. SPESE GENERALI**

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo quadro faranno carico pro quota a ciascun esecutore. Sui quali gravano altresì le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulle forniture eventualmente ordinate.

### **32. OBBLIGHI ANTICORRUZIONE**

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge e degli atti adottati da REA Impianti ai fini del rispetto del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) disponibile sul sito istituzionale di REA Impianti: [www.reaimpianti.it](http://www.reaimpianti.it).

#### **SI OBBLIGA:**

a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell'art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e regole contenute nei Regolamenti e nel Piano anticorruzione adottati da REA Impianti e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) segnatamente in merito all'assenza di conflitto di interessi, così come disciplinato dalla normativa vigente, nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

#### **PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA**

che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, REA Impianti avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l'esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti all'inadempimento; l'esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato all'esecutore mediante lettera raccomandata contenente

l'indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento.

*DATA E FIRMA DIGITALE*